

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI
RELATIVI ALLE IMPOSTE SUI REDDITIAggiornata
al 17.7.2025

Sostituisce la Scheda del 25.6.2024

I crediti che emergono dalle dichiarazioni fiscali annuali possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 per il versamento di altre imposte, di premi (INAIL) e contributi.

La presentazione del mod. F24 per evidenziare tale compensazione (cd. **compensazione orizzontale**) è **obbligatoria**. Per la compensazione nell'ambito della stessa imposta, ossia per la **compensazione verticale** (Es.: Credito IRPEF utilizzato per acconto IRPEF) non è necessario presentare il mod. F24, ancorché spesso sia ugualmente presentato.

Art. 17, comma 1,
D.Lgs. n. 241/1997

LIMITI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DI CREDITI TRIBUTARI

Ai crediti che nascono dalle dichiarazioni fiscali si applica il limite generale di compensazione di **€ 2 milioni** stabilito per tutte le imposte (IRES, IRAP, IRPEF, ecc.).



Non concorre al superamento del limite l'utilizzo del credito in F24 per compensare imposte dello stesso tipo in quanto tale compensazione non deve obbligatoriamente essere esposta nel mod. F24.

Art. 34, comma 1,
Legge n. 388/2000

L'utilizzo del credito **fino a € 5.000** è possibile **dall'1.1 dell'anno successivo** a quello di riferimento del credito **fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo**. Dunque:

- il credito relativo all'anno **2024** può essere utilizzato **dall'1.1.25 al 31.10.26**;
- il credito relativo all'anno **2025** può essere utilizzato **dall'1.1.26 al 31.10.27**.

In pratica, al momento della redazione della dichiarazione relativa al 2024 (ad esempio il 25.6.2025), l'indicazione nella dichiarazione **del credito dell'anno precedente utilizzato in F24** comporta che da tale data inizia ad essere utilizzato l'eventuale credito "rigenerato", ossia quello avente quale periodo di riferimento "2024".

SOCIETÀ DI COMODO

Per le società che risultano di comodo **non sussiste alcuna limitazione all'utilizzo dei crediti diversi dall'IVA**.

DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI RUOLI

È operante il **divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo**, per imposte ed accessori, di ammontare superiore a € 1.500, **per i quali è scaduto il termine di pagamento**. I debiti sono riferiti a imposte erariali (art. 31, comma 1, D.Lgs. n. 78/2010).

Inoltre, **dall'1.7.2024**, è esclusa la facoltà di compensazione in presenza di iscrizione a ruolo per imposte erariali di importo pari o superiore a € 100.000 (art. 37, comma 49-quinquies, DL 223/2006). Tale divieto non opera per i crediti previdenziali e INAIL.

UTILIZZO DEL CREDITO PER IMPORTI SUPERIORI A € 5.000

L'**utilizzo in compensazione** nel mod. F24 dei crediti IRPEF, IRES, IRAP e per imposte sostitutive, **per importi superiori a € 5.000 annui** richiede l'**apposizione del visto di conformità** ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/1997 alla relativa dichiarazione.

Il limite di € 5.000 è **innalzato**, in base al Provvedimento Agenzia Entrate 11.4.2025:

- **a € 20.000** se il punteggio ISA è almeno **pari a 8** per l'anno relativo alla dichiarazione ovvero **8,5** considerando la media dei punteggi per l'anno della dichiarazione e per quello precedente;
- **a € 50.000** se il punteggio ISA è almeno **pari a 9** per l'anno relativo alla dichiarazione ovvero **9** considerando la media dei punteggi per l'anno della dichiarazione e per quello precedente.

Art. 1, comma 574,
Legge n. 147/2013Art. 9-bis, comma 11,
DL n. 50/2017

Per i **soggetti che hanno aderito al concordato preventivo** si applica l'esonero del visto di conformità fino a € 50.000 in quanto tali soggetti beneficiano automaticamente del regime premiale ISA.

Art. 19, comma 3,
D.Lgs. n. 13/2024

Il limite **di € 5.000/20.000/50.000** si applica **all'ammontare utilizzato in compensazione**, a prescindere dall'ammontare del credito risultante della dichiarazione.

Non concorre al superamento del tetto l'utilizzo del credito in F24 per il pagamento di debiti riferiti alla medesima imposta. Nella Risoluzione Agenzia Entrate 31.12.2019, n. 110/E sono indicati i codici tributo che identificano i predetti debiti.

Il limite di utilizzo **riguarda ciascuna singola imposta** che deriva dalla dichiarazione.

OBBLIGO PREVENTIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

In presenza di compensazione di crediti tributari di importo **superiore a € 5.000** è richiesta la **preventiva presentazione della dichiarazione**. In particolare, il credito di importo **superiore a € 5.000** può essere utilizzato nel Mod. F24

dal 10° giorno successivo

a quello di presentazione della dichiarazione Redditi e IRAP.



L'obbligo di presentare la dichiarazione almeno 10 giorni prima della presentazione del mod. F24 si verifica anche in caso di esonero dall'apposizione del visto di conformità in presenza di un punteggio ISA qualificato **o di adesione al CPB**.



ESEMPIO 1

ALFA SRL (punteggio ISA 6,28) presenta la seguente situazione:

IRES	Cod. Trib.	IRAP	Cod. Trib.
Saldo a debito: 3.000	2003	Saldo a credito: 12.000	3800
1° acconto IRES: 4.000	2001	1° acconto IRAP: 8.000	3812
2° acconto IRES: 4.000	2002	2° acconto IRAP: 8.000	3813

Nel mod. F24 il credito IRAP è utilizzato per € 8.000 sulla medesima imposta (acconto IRAP). Il residuo credito IRAP, pari a € 4.000 è utilizzato per versare l'IRES **senza che sia necessario il rilascio del visto di conformità** in quanto inferiore al limite di € 5.000. La delega si chiude con un saldo a debito pari a € 3.000.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	2003	0101	2024	3.000,00	
	2001	0101	2025	4.000,00	

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1 8	3800	0101	2024		12.000,00
1 8	3812	0101	2025	8.000,00	



ESEMPIO 2

BETA SRL che ha aderito al CPB per il 2024-2025 presenta la seguente situazione:

IRES	Cod. Trib.	IRAP	Cod. Trib.
Saldo a debito: 8.000	2003	Saldo a credito: 40.000	3800
1° acconto IRES: 10.000	2001	1° acconto IRAP: 16.000	3812
2° acconto IRES: 10.000	2002	2° acconto IRAP: 16.000	3813

Nel mod. F24 il credito IRAP può essere utilizzato previa **presentazione del mod. IRAP almeno 10 giorni prima** sia per compensare il primo acconto IRAP, sia per le somme dovute a titolo di IRES in quanto la compensazione per i soggetti CPB è ammessa fino a € 50.000. La delega si chiude con un saldo pari a 0.

SEZIONE ERARIO

	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE	2003	0101	2024	8.000,00	
	2001	0101	2025	10.000,00	

SEZIONE REGIONI

codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
1 8	3800	0101	2024		34.000,00
1 8	3812	0101	2025	16.000,00	

LIMITI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE NEL MOD. F24 DI CREDITI CONTRIBUTIVI

Per i soggetti iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti e alla gestione separata la compensazione dei crediti contributivi di qualsiasi importo può essere effettuata dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione redditi dalla quale il credito emerge. **Tale limitazione non è ad oggi operativa** poiché il provvedimento attuativo dell'Agenzia Entrate/INPS/INAIL **non è stato ancora emanato**.

Art. 17, comma 1-bis,
D.Lgs. n. 241/1997